**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI UNIFG – 2020-2023**

**ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata**

1. Il presente contratto integrativo di Ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro e il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo determinato e indeterminato assunti in base all' art. 4 della Legge 236/95, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata di diritto privato con l'Università degli Studi di Foggia.
2. Il presente contratto integrativo di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico e il rapporto di lavoro in generale dei CEL a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2023 e comunque non oltre l'entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo integrativo (CCI).
3. Le norme del presente CCI, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro e sostituiscono a ogni effetto precedenti accordi decentrati in materia.
4. Le disposizioni del presente accordo integrano quelle previste dai singoli contratti di lavoro individuali.

**ART. 2 - Profilo professionale e mansioni**

1. I Collaboratori ed esperti linguistici, nelle loro funzioni di insegnanti di madrelingua, esercitano, con l'autonomia professionale richiesta dal loro profilo, attività didattica integrativa all'insegnamento delle lingue, secondo i parametri fissati dal presente CCI e nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali e dalle norme vigenti.
2. In particolare, i CEL nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, svolgono le attività di propria competenza, nel rispetto della libertà di insegnamento, nel quadro della programmazione definita dai docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, con i quali concorrono alla definizione dei programmi e dei metodi, o, in loro assenza, con il Direttore del CLA oppure con il Presidente del Corso di Laurea.
3. I CEL afferiscono al Centro Linguistico d'Ateneo (CLA). Gli indirizzi gestionali sono espressi dal Direttore del CLA, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
4. Le attività dei Collaboratori ed esperti linguistici consistono in:
5. didattica integrativa volta ad agevolare l’apprendimento e il perfezionamento delle lingue mediante corsi, moduli, seminari, laboratori, esercitazioni, anche con l’impiego di attrezzature tecniche e/o multimediali presenti nelle aule e nei laboratori linguistici;
6. attività tutoriali e di ricevimento degli studenti;
7. preparazione e cura del materiale didattico; programmazione didattica in collaborazione con il docente di riferimento o, in mancanza, con i Presidenti dei Consigli Didattici, o con il Direttore del CLA, oppure con Presidente del Corso di Laurea;
8. preparazione, somministrazione e correzione di test in itinere e prove scritte di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a), e partecipazione a commissioni per gli esami di profitto e/o per l’accertamento di idoneità;
9. organizzazione e gestione attività relative alle sessioni di esami di certificazione;
10. partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia, per la verifica e la valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento

In caso di ore eccedenti il fabbisogno annuale in relazione all'Offerta Formativa di Ateneo, le stesse verranno assegnate al C.L.A. per l'organizzazione di corsi preparatori per le certificazioni linguistiche, destinati a studenti o al personale tecnico amministrativo, oppure, in subordine, ai dottorandi. Tutte le attività elencate vengono considerate al fine del computo del monte ore di cui all' art. 3.

1. Anche la programmazione oraria - intesa come distribuzione del monte ore tra tutte le attività di cui al comma precedente - è concordata con i docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata.
2. Nell'ambito di tale programmazione il CEL annota le ore svolte nell'apposito registro che sarà validato dal Direttore del CLA.

**ART. 3 - Rapporto di lavoro**

1. Per lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL, o proporzionale in caso di periodi di servizio inferiori all'anno.
2. Il rapporto di lavoro dei CEL può essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a 250, 300, 350 o 400 ore per anno: il termine per eventuali modifiche delle opzioni sarà fissato in tempo utile rispetto all’avvio delle attività didattiche.
3. Con il consenso o la richiesta specifica del CEL i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati scegliendo una delle opzioni di cui al precedente comma 2. Con il consenso del CEL interessato, il monte ore può essere sulla base di effettive e vincolanti esigenze rilevate nell'ambito del piano annuale del CLA e subordinatamente alla disponibilità delle risorse disponibili nel budget di Ateneo.
4. Il piano annuale del CLA darà priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai CEL in servizio, rispetto a nuove assunzioni.
5. Nel caso in cui vi siano esigenze organizzative oggettive, definite all' interno del Centro Linguistico, compatibilmente con il budget a disposizione, ai CEL potranno essere assegnate, con il loro consenso, ore aggiuntive, fino ad un massimo di due quinti del monte ore fissato per ciascuno di essi.
6. Il CEL svolge la propria attività nell’ambito dei Corsi di Studio attivati dall’Università di Foggia e dei corsi organizzati autonomamente dal CLA.
7. In fase di programmazione (ossia di distribuzione delle ore assegnate tra tutte le attività previste), si deve tener conto che l'attività didattica integrativa in aula non può superare il **60**% del monte ore di ciascun CEL.
8. Il monte ore annuale deve essere programmato su tutte le attività previste entro la fine del mese di giugno dell'anno accademico precedente. Esso dovrà essere erogato, secondo quanto previsto dal calendario accademico e non potrà prevedere più di 8 ore giornaliere di didattica integrativa nel rispetto delle pause per il recupero psico­fisico.
9. La didattica integrativa in aula non può superare le 18 ore settimanali, per i contratti di 500 ore. In caso di assegnazione di ore aggiuntive, il limite di ore di didattica integrativa in aula è di 20 ore settimanali. Per i contratti con un monte ore inferiore tali statuizioni verranno applicate proporzionalmente.
10. I CEL contribuiscono per il tramite delle proprie rappresentanze all’interno del CLA, secondo le modalità previste dal regolamento del CLA, alla formulazione del piano annuale.
11. Ferma restando la rappresentanza nel Consiglio Direttivo del CLA, i CEL potranno essere invitati a partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni dei vari organi collegiali didattici, nonché alle riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche e a Commissioni e progetti funzionali alla didattica delle lingue straniere.
12. Nel caso in cui l'Università decida di avvalersi dei CEL anche nelle proprie sedi decentrate, l'eventuale attribuzione definitiva dei CEL in servizio a tali sedi di lavoro potrà avvenire solo previo consenso degli interessati o su loro esplicita richiesta.
13. Qualora ad un CEL venisse richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso una delle sedi decentrate dell'Università, allo stesso verrà riconosciuto il trattamento di missione, purché non sia stato esplicitamente assunto per le esigenze di quella particolare sede o non vi sia stato destinato ai sensi del comma precedente.

**ART. 4 - Reclutamento**

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti. Le assunzioni rientrano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Il reclutamento dei CEL avviene tramite le procedure previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia alle disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale di comparto nel tempo vigenti.

**ART. 5 - Trattamento economico**

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici sono attribuiti, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, i trattamenti economici di cui alla tabella allegata.
2. Ai sensi dell'art .51 del CCNL 21 maggio 1996 la retribuzione dei CEL è composta da due sole voci stipendiali:

* il trattamento fondamentale, fissato dai CCNL;
* il Trattamento integrativo di Ateneo, correlato al riconoscimento della partecipazione dei CEL al conseguimento dei risultati di performance organizzativa e di servizio dell’Ateneo come dettagliatamente riportato nella tabella allegata al presente contratto.

**ART. 6 - Valutazione ai fini dell'attribuzione del trattamento integrativo**

1. L’attribuzione del trattamento economico integrativo è subordinata alla valutazione dell'attività didattica integrativa dal Direttore del CLA tenendo conto dei risultati dei questionari di valutazione degli studenti riferiti agli insegnamenti ai quali è associata la didattica integrativa, con riferimento alla valutazione della didattica integrativa/esercitazioni, purché riferibile al singolo, quando disponibili.

**ART. 7 - Gestione del registro delle attività**

1. Per ciascun Collaboratore ed Esperto Linguistico il CLA procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica quantitativa dell'attività svolta, con riferimento particolare al rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le attività previste all'art. 2, comma 4 su un apposito registro redatto con strumenti informatici.
3. Tale registro rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria concordata con i docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, o, in loro assenza, con il Direttore del CLA oppure con il Presidente del Corso di Laurea, e le ore di attività effettivamente svolte dai CEL.
4. All'inizio di ogni accademico, una volta concordata la distribuzione del monte ore su tutte le attività previste, il CEL, entro il 30 novembre crea un fascicolo con strumenti informatici per ciascun corso e inserisce i dati risultanti da questa programmazione concordata. Ne viene data immediata notifica sia al docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata sia al Direttore del CLA
5. Alla chiusura del registro, ogni fascicolo è validato dal docente di riferimento cui la didattica integrativa è associata, entro quindici giorni dalla chiusura dello stesso, e quindi dal Direttore del CLA. In caso di ritardi e/o impedimenti, il Direttore del CLA procede alla validazione dei singoli fascicoli attività.
6. I CEL possono allegare al registro di cui al precedente comma 2 una relazione sull'attività annuale svolta.
7. La validazione di ogni fascicolo di attività viene notificata a ogni CEL entro il 31 dicembre.

**ART. 8 - Attività di studio, formazione e aggiornamento**

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad essi garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, ivi compresa la didattica on line, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.
2. Per le finalità di cui al punto precedente il CLA, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e alla formazione.
3. I CEL hanno comunque diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni; il programma dovrà essere preventivamente valutato dal CLA, che autorizza il congedo tenuto anche conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 e sulla base delle manifestazioni di interesse eventualmente espresse dai docenti del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata. In caso di diniego, il programma potrà essere eventualmente modificato/integrato con il consenso dell'interessato. Al suo rientro, il CEL dovrà presentare al CLA una dettagliata relazione circa l'attività svolta, corredandola di adeguata documentazione. Il CLA a sua volta provvederà a trasmettere la suddetta relazione all'amministrazione universitaria. Nel conteggio dei tre mesi massimi consentiti sono compresi gli eventuali periodi di studio nell'ambito del programma Erasmus destinato al PTA.

**ART. 9 - Assenze e Congedi**

1. In materia di permessi e congedi, ivi comprese le ferie, e in generale di assenze dal lavoro, si applica ai Collaboratori ed esperti linguistici la disciplina prevista per il personale tecnico­ amministrativo.

**ART. 10- Tutele e diritti**

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 157 e nei CCNL di Comparti vigenti.
2. In tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili ai CEL si applica quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104
3. I CEL possono fruire dei buoni pasto secondo le normative applicate al personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo definito.

**ART. 11 - Attività ulteriori e disciplina delle incompatibilità**

1. Il rapporto di lavoro dei CEL è compatibile, previa comunicazione all'Amministrazione Universitaria, con lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata (purchè questa non intercorra con altra Pubblica Amministrazione) o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione Universitaria.
2. Tali prestazioni di lavoro, qualora si configurino come prestazioni d'opera, possono essere prestate anche a favore dell'Università degli Studi di Foggia, restando comunque fermo il rispetto di quanto previsto dal comma precedente.
3. Ai CEL non possono essere conferiti incarichi di insegnamento retribuiti, a seguito di partecipazione a bandi di affidamento, conformemente alla normativa vigente, nello stesso corso in cui già svolgono attività in qualità di CEL.
4. I CEL possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme vigenti, e, in particolare, possono partecipare alle attività conto terzi del CLA come affidatari di incarichi specifici da remunerarsi secondo la disciplina regolamentare di Ateneo in materia e sulla base dei piani finanziari delle singole attività.

**ART. 12- Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale.
2. Il presente CCI sarà oggetto di verifica e revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL)